

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RUGGIERO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SORRENTINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO RUGGIERO

Seduta del 27/01/2026

FATTO

Il ricorrente, con riferimento ad un contratto di prestito finalizzato sottoscritto il 15.2.2024 ed estinto anticipatamente in data 26.03.2025, ha richiesto il rimborso delle somme indebitamente corrisposte al momento dell'estinzione del finanziamento.

Deduce che l'intermediario avrebbe calcolato erroneamente il "debito residuo", in violazione dell'art. 125-sexies TUB e si duole della mancata retrocessione della somma di € 2.882,49 a titolo di premi assicurativi non goduti, al netto del rimborso della somma di € 804,98, successivamente riconosciuta dall'intermediario.

Ha lamentato inoltre l'applicazione di una penale di estinzione, calcolata sull'importo complessivo dovuto, anziché sul capitale residuo ed il ricalcolo del rimborso delle spese di istruttoria in base al criterio della curva degli interessi.

Insoddisfatto dell'esito infruttuoso del reclamo, il ricorrente ha chiesto all'Arbitro di la restituzione dell'importo di € 2.557,35, oltre gli interessi legali.

Costitutosi nel procedimento, l'intermediario ha contestato la domanda del ricorrente, precisando quanto segue: 1) il debito residuo contenuto nel conteggio estintivo del 20/3/2025 è stato calcolato correttamente, partendo da un "Montante residuo" di € 17.304,50 così composto: € 14.172,05 per

capitale residuo alla rata n. 13 (a seguito del pagamento della rata n. 15/03/2025); € 238,50 spese incasso rate a scadere; € 50,49 Interessi decorsi dal 16/03/2025 al 30/03/2025 (corrispondenti alla rata n. 14 di aprile 2025 alla data di chiusura conteggio 30/03/2025); € 2.843,46 Interessi futuri rate a scadere post 01 aprile 2025; 2) il "Montante residuo" di € 17.304,50 può essere calcolato anche partendo dal "Debito residuo" (Capitale + interessi) indicato alla rata n. 13 del piano di ammortamento allegato pari ad € 17.066,00 + le spese di incasso rate 238,50 ancora dovute; 3) al Montante lordo residuo (come sopra descritto), per giungere al saldo a debito dovuto (importo totale del conteggio) pari ad € 14,099,08, sono stati detratti: - € 2.843,46 a titolo di "Interessi a scadere"; - € 238,50 a titolo di "Spese d'incasso rate a scadere"; - € 261,76 a titolo di "Spese di istruttoria"; - € 0,80 a titolo di "Importo lettera conferma contratto stornata"; 4) l'avvenuto rimborso dei costi ritenuti recurring (€ 238,50 a titolo di "Spese d'incasso rate a scadere", ed € 2.843,46 a titolo di "Interessi a scadere"); nonchè dei costi ritenuti up front: € 261,76 a titolo di "Spese d'Istruttoria" in base al criterio della curva degli interessi; 5) la commissione di estinzione anticipata è legittimamente applicata.

Quanto al rimborso degli oneri assicurativi ha dedotto l'intervenuto rimborso per complessivi € 804,98, in ordine alla polizza rischio vita, sulla base di quanto previsto dal Fascicolo informativo e dalla Condizioni Generali di Polizza. Per quanto concerne la polizza Furto incendio e Kasko, entrambe le polizze non sono collegate al finanziamento in oggetto, bensì al veicolo, e, pertanto, non si estinguono automaticamente in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento ma restano attive a garanzia del veicolo in circolazione, come confermato dalle suddette Compagnie. Resta pacifica la facoltà del Cliente di recedere (anche oltre il 60° giorno) dai suddetti contratti di polizza, come previsto da entrambi i Fascicoli Informativi e dalle relative Condizioni generali di Polizza, e come altresì indicato in calce al conteggio estintivo.

L'intermediario ha chiesto quindi il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La questione sottoposta all'esame del Collegio concerne l'accertamento del diritto del ricorrente alla restituzione della quota non goduta dei costi connessi ad un contratto di finanziamento estinto anticipatamente, ai sensi dell'art. 121, co. 1, lett. e), tub, che indica la nozione di costo totale del credito e dell'art. 125 *sexies* tub, che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

In relazione a tale prestito, il ricorrente deduce l'indebito versamento in sede di estinzione anticipata dell'importo di € 2.557,35 di cui richiede la restituzione.

A ben vedere, il ricorrente in sede di reclamo deduce per un verso l'errata determinazione del "debito residuo" in sede di estinzione, per altro verso, richiede la retrocessione delle seguenti importi:

- € 2.882,68 a titolo di oneri assicurativi non maturati, al netto del rimborso parziale ricevuto (cfr. *infra*) da calcolarsi in base al criterio del *pro rata temporis*;
- € 65,71 a titolo di spese di istruttoria non maturati calcolata in base al *pro rata*, al netto della somma stornata in sede di estinzione;
- € 31,10 a titolo di penale di estinzione in quanto addebitata in misura superiore a quella dovuta.

Posto il principio di ripetibilità sia per i costi *recurring* che per quelli *up front*, secondo i criteri di calcolo applicati dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 26525/2019, occorre osservare che il contratto prevede l'applicazione del criterio del costo ammortizzato in relazione agli interessi ed a "*tutti i costi compresi nel costo totale del credito*".

Il finanziamento è stato pacificamente estinto in corrispondenza della rata n. 13 di 66 complessive (con scadenza il 15.03.2025) in base al conteggio estintivo del 30.3.2025, che prevede il pagamento di € 14.099,08.

Per quanto concerne la determinazione del “montante residuo”, oggetto di contestazione, come chiarito dall’intermediario, lo stesso, pari a € 17.304,50, risulta pari al debito residuo a titolo di capitale, interessi e spese, comprese quelle di incasso rata, al momento dell’estinzione e che detto importo coincide con quello indicato nel piano di ammortamento alla rata n. 13, che non include le spese di incasso sulle rate a scadere (€ 238,50).

A fronte di tale “montante”, il debito residuo, corrisposto dal cliente, risulta determinato al netto dei seguenti abbuoni:

- € 2.843,46 a titolo di interessi calcolato in base al criterio previsto in contratto, dovendosi precisare che l’intermediario ha addebitato gli interessi maturati tra la data di scadenza della rata n. 13 (15.03.2025) e quella di scadenza del conteggio estintivo (30.03.2025);
- € 261,76 a titolo di spese di istruttoria.
- € 238,50 per le spese di incasso, stornate in base al criterio proporzionale lineare.
- € 0,8 a titolo di spese di invio della lettera di conferma del contratto.

Per quanto concerne, poi, gli oneri assicurativi, gli stessi, come è pacifico in atti (e non oggetto di contestazione), sono relativi a polizze di natura facoltativa sicchè non sono stati inclusi nel costo totale del credito bensì nell’importo totale del credito concesso al cliente, secondo l’orientamento dei Collegi (cfr., Coll. Milano, decisione n. 5711/2025).

Ciò posto, con riferimento alla polizza rischio vita, l’intermediario ha eccepito che in caso di estinzione anticipata troverebbero applicazione i criteri di rimborso previsti dalle CGA, a cui fa rinvio il modulo di adesione sottoscritto dal ricorrente; e su tali basi la compagnia assicurativa ha effettivamente rimborsato al cliente l’importo di € 804,98, in data 1.7.2025.

Quanto alle polizze relative all’autoveicolo, da un esame delle CGA non si evincono previsioni in tema di estinzione anticipata del finanziamento, che non costituisce causa di cessazione delle coperture.

Con riferimento, poi, alle spese di istruttoria, l’intermediario è tenuto a retrocedere l’importo di €13,68 a titolo di spese di istruttoria in quanto erroneamente stornate in base al criterio della curva degli interessi. Ferma restando la libertà delle parti di definire la ripartizione e l’ammortamento del capitale e dei costi, il criterio del costo ammortizzato – nell’ambito di un sistema che garantisce al consumatore il rispetto di tutele minime – potrebbe individuare il valore *floor* dei costi che devono essere complessivamente rimborsati al cliente.

In tale prospettiva, il contratto può prevedere criteri di rimborso differenti, in funzione della natura delle prestazioni (si pensi, ad esempio, ai costi assicurativi), ma al consumatore deve comunque essere assicurato un rimborso minimo sul “costo complessivo del credito” almeno pari al *floor* determinato secondo il criterio del costo ammortizzato.

Nel caso di specie, il valore *floor* – come determinato nella tabella – è pari a € 481,96, importo questo rimborsato in misura maggiore dall’intermediario che ha retrocesso la somma di € 514,74, per effetto dell’applicazione del criterio proporzionale alla voce “incasso rata”. Con la conseguenza che nulla residuerebbe da restituire al cliente.

Da ultimo, in relazione alla commissione di estinzione anticipata, si osserva che la stessa risulta correttamente determinata in un importo pari all’1% del debito residuo al netto degli abbuoni riconosciuti in conteggio, senza che ricorra alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 125sexies TUB.

Il ricorso pertanto non merita accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE